

Fiscal News

La circolare di aggiornamento professionale

N. 211

17.05.2012

Antiriciclaggio: segnalazioni al Cndcec

Categoria: Antiriciclaggio
Sottocategoria: Varie

Nell'ambito degli obblighi previsti in materia di antiriciclaggio assume un importante ruolo la **segnalazione all'UIF delle operazioni sospette** a carico dei soggetti destinatari della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 231/2007.

Circa tale obbligo con il D.M. 4.5.2012 (pubblicato il 12.05.2012) è stato riconosciuto al Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il ruolo di "schermo" nei confronti dei propri iscritti che segnalano la natura sospetta delle operazioni.

Con tale decreto i dottori commercialisti e gli esperti contabili potranno, infatti, effettuare la segnalazione all'ordine il quale successivamente la "girerà all'Uif". Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità del professionista che esegue una segnalazione antiriciclaggio sono custoditi sotto la diretta responsabilità del presidente del Consiglio nazionale o di un "soggetto da lui delegato", per rendere non identificabile la "fonte" investigativa.

Segnalazione delle operazioni sospette

L'art. 41, D.Lgs. 231/2007 pone in capo a tutti i soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio, l'obbligo di:

- **segnalare all'Unità di informazione finanziaria** (UIF) ogni operazione che, per caratteristiche, entità, natura o per qualsiasi altra circostanza, conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, **faccia ritenere, sulla base di elementi disponibili, che il denaro, i beni o le utilità oggetto dell'operazione possano derivare da operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.**


La disposizione sopraindicata interessa, in particolare, i seguenti soggetti:

- a) **dottori commercialisti ed esperti contabili**, consulenti del lavoro;
- b) ogni altro soggetto che **rende i servizi forniti da periti, consulenti** e altri

soggetti che svolgono in maniera professionale anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;

- c) **notai e avvocati** quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione delle operazioni di cui all'art. 12, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 231/2007;
- d) **prestatori di servizi relativi a società e trust** a esclusione dei soggetti indicati dalle lett. a), b) e c);
- e) **soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.**

Sono **esonerati** dagli obblighi in esame i componenti degli organi di controllo, comunque denominati, fermo restando il rispetto del disposto di cui all'art. 52, D.Lgs. n. 231/2007.




L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai soggetti indicati nelle citate lett. a), b) e c) per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente stesso o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

I principi da seguire

Ai fini dell'adempimento del citato obbligo:

- ✓ è necessario fare riferimento alla nozione di riciclaggio contenuta nel D.Lgs. n. 231/2007;
- ✓ la segnalazione deve essere inoltrata all'UIF anche se la prestazione professionale o l'operazione sia stata rifiutata ovvero non sia stata eseguita a causa di sospetti;
- ✓ il controllo deve estendersi alla durata complessiva della relazione con il cliente e non solo alla fase iniziale o di conclusione del rapporto. La decisione del cliente di concludere il rapporto non può costituire il fondamento della segnalazione;
- ✓ il soggetto interessato agli obblighi antiriciclaggio, prima di eseguire la segnalazione, deve astenersi dal compiere operazioni per le quali sospetta che vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo;

Analisi delle operazioni



- ✓ la segnalazione non comporta violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. La segnalazione non comporta nessuna responsabilità non solo per il professionista, ma anche per i suoi collaboratori, “che siano professionisti abilitati” (salvo che la stessa sia stata effettuata in mala fede e per finalità contrarie a quelle previste dal D.Lgs. n. 231/2007);
- ✓ nessuna responsabilità deriva dal rispetto dell’obbligo di sospendere l’operazione disposta dall’UIF.

La segnalazione di un’operazione sospetta necessita:

1. una **compiuta valutazione delle informazioni**:
 - ✓ raccolte, registrate e conservate nell’adempimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela;
 - ✓ disponibili in base all’attività professionale prestata;
2. **l’individuazione di eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica del cliente** ovvero dell’eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene:
 - ✓ agli strumenti utilizzati;
 - ✓ alle finalità perseguite;
 - ✓ alle prestazioni professionali normalmente richieste.

- I rapporti intrattenuti con il cliente e l’eventuale gruppo societario devono essere **valutati complessivamente** e nel tempo, avendo riguardo alle operazioni compiute o richieste nello svolgimento dell’incarico.
- Prima di inoltrare all’UIF la segnalazione è necessario eseguire una **valutazione globale dell’operazione** relativamente a tutti gli elementi oggettivi e soggettivi individuati a seguito del conferimento dell’incarico.
- **Non sono richieste indagini esterne/estranee** all’adempimento dell’incarico da parte del professionista. Permane comunque l’obbligo di richiedere al cliente informazioni sullo scopo e sulla natura dell’operazione o della prestazione professionale.

Per quanto riguarda in particolare la **circolazione del contante**, i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio con riferimento alla segnalazione delle operazioni sospette all’UIF sono tenuti a:

1. **valutare attentamente**:

Contenuto delle comunicazioni

- ✓ le operazioni in contanti effettuate dal cliente, anche per importi sotto il limite di € 1.000, nel caso in cui queste siano frequenti e/o ingiustificate. Al riguardo, è necessario considerare il complesso delle informazioni possedute dal segnalante;
- ✓ le operazioni di versamento e prelievo di contante effettuate con intermediari finanziari per un importo pari o superiore a € 15.000;

2. **raffrontare i predetti elementi con il profilo soggettivo del cliente o dell'effettivo beneficiario dell'operazione**, così come accade per le altre tipologie di indici di anomalia.

La segnalazione delle operazioni sospette deve **contenere** per ogni operazione:

- ✓ i dati;
- ✓ le informazioni;
- ✓ la descrizione;
- ✓ i motivi del sospetto.

CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI

- ✓ **i dati;**
- ✓ **le informazioni;**
- ✓ **la descrizione;**
- ✓ **i motivi del sospetto.**



delle operazioni

Comunicazioni all'ordine

L'art. 43 del D. Lgs. 271/2007 dispone che:

1. *"I professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) e c), trasmettono la segnalazione di cui all'articolo 41 direttamente alla UIF ovvero agli ordini professionali di cui al comma 2.*
2. *Gli ordini professionali che possono ricevere, ai sensi del comma 1, la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia.*
3. *Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante. Gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione custodiscono il nominativo del segnalante per le finalità di cui all'articolo 45, comma 3".*

In sostanza, secondo il suddetto disposto legislativo è riconosciuta la possibilità di **effettuare la segnalazione agli ordini professionali in luogo dell'Uif.**

Gli ordini professionali che possono ricevere, la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono individuati con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro della Giustizia.

Tra gli ordini professionali che già si erano attivati per poter ricevere la segnalazione figurano l'ordine dei Consulenti del Lavoro e quello dei Notai

Ora anche l'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili diventa **destinatario delle segnalazioni antiriciclaggio dei propri iscritti.**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 12 maggio, il decreto del 4 maggio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze viene infatti riconosciuta tale funzione, all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili diventando così **destinatario di segnalazioni di operazioni sospette dai propri iscritti.**


Il vantaggio di effettuare la segnalazione all'ordine è dato dal fatto che:

- chi si accorge di operazioni che possano rientrare nel riciclaggio, non sarà lui in prima persona a inviare la segnalazione all'unità di informazione finanziaria (Uif), ma potrà contare sulla copertura dell'ordine che rigira l'indicazione all'Uif.

In questo modo le **segnalazioni antiriciclaggio per i commercialisti saranno anonime potendo contare sullo scudo dell'ordine.**

L'ordine farà infatti da interfaccia per i propri iscritti nel ricevere le indicazioni di anomalia ai fini riciclaggio riscontrate nella attività dei professionisti.

Il Dm 4 maggio 2012 ha fissato poi **due mesi di tempo** entro i quali i tecnici della Uif e il Consiglio nazionale dei commercialisti dovranno stabilire le specifiche tecniche per consentire che Uif, GdF e la Dia possano richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione



- Riproduzione riservata -